



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA CORIGLIANO CALABRO

ORDINANZA N. 21/2010

Il Capo del circondario marittimo di Corigliano Calabro;

- VISTA:** la Legge 616/62 e il D.P.R. 435/91 in materia di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- VISTA:** la Legge 313/80, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale della vita umana in mare (SOLAS 1974/78);
- VISTE:** le circolari: serie III n. 2 in data 21.08.1967; serie IV n. 7 in data 13.03.1995; serie IV n. 25 in data 22.04.1996; serie merci pericolose n.19 in data 12.09.2006; serie generale n. 79 in data 30.06.2009; in materia di trasporto di autoveicoli sulle navi mercantili;
- VISTA:** la Risoluzione IMO A. 581(14) in data 20.11.2009 “Guidelines for securing arrangements for the transport of road vehicles on ro-ro ships”;
- VISTI:** gli articoli 17, 65 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 79,83, 85 e 347 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;

ORDINA

ARTICOLO 1 - Campo di applicazione

1. Le presenti norme disciplinano le operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri, o veicoli o carri ferroviari nei porti e approdi del circondario marittimo di Corigliano Calabro.

ARTICOLO 2 - Disposizioni per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri

1. Per le operazioni di imbarco o sbarco di passeggeri, il comandante della nave deve:
 - a. mantenere aperto l'ascolto radio in VHF/Fm sul canale 16 e su altro canale di lavoro in relazione al porto, nonché disporre di un sistema di comunicazione alternativo;
 - b. verificare che vi siano, ovvero predisporre, apprestamenti che segnalino percorsi idonei a:
 - mantenere lontani i passeggeri in attesa di imbarco dalla zona di banchina operativa;
 - instradare i passeggeri all'imbarco e allo sbarco, mantenendo separati i rispettivi flussi;
 - facilitare il transito lungo lo scalandrone/rampa, anche attraverso l'installazione di corrimano laterali;
 - impedire l'afflusso di persone estranee.
 - c. verificare, ovvero assicurare, che la zona di banchina interessata dalle operazioni e lo scalandrone/rampa siano idoneamente illuminate;
 - d. mantenere nei pressi dello scalandrone/rampa una tabella che indichi l'orario di partenza, il porto di destinazione e il numero massimo dei passeggeri trasportabili;
 - e. disporre nei pressi dello scalandrone/rampa un salvagente anulare munito di sagola galleggiante di almeno 30 metri e scaletta per il recupero di persone in mare;
 - f. vietare il transito contemporaneo di passeggeri e veicoli nel caso di imbarco o sbarco di passeggeri attraverso la rampa impiegata anche per i veicoli, e sempreché le dimensioni della rampa non consentano di installare idonei apprestamenti per separare i flussi;

- g. a bordo della nave verificare che, i percorsi destinati ai passeggeri, compresi quelli imbarcati con veicoli o carri ferroviari, siano segnalati con segnaletica orizzontale di colore giallo, e mantenuti liberi da ingombri, che i ventilatori dei locali di categoria speciale siano efficienti e funzionanti e che sia rispettato il divieto di fumare o usare sorgenti di ignizione;
 - h. mantenere, sulla banchina interessata dalle operazioni e nei pressi dello scalandrone/rampa, idoneo personale incaricato di:
 - diffondere l'avviso di imbarco/sbarco ai passeggeri in attesa;
 - instradare i passeggeri lungo gli appositi percorsi;
 - verificare il titolo di trasporto;
 - facilitare il transito dei passeggeri lungo lo scalandrone/rampa e sulla nave fino ai locali ad essi destinati;
 - accertare che non imbarchi personale estraneo non autorizzato, ovvero passeggeri con al seguito materiali pericolosi ai fini del trasporto marittimo;
 - effettuare il conteggio dei passeggeri all'imbarco;
 - i. procedere alle operazioni di ormeggio e disormeggio con i portelloni di carico chiusi;
 - j. provvedere a diffondere, a mezzo interfono, informazioni sulle operazioni di imbarco e sbarco, sui comportamenti da tenere nei casi di emergenza, sulle caratteristiche dei mezzi antincendio e di salvataggio della nave, entro i primi 5 minuti dalla partenza della nave in lingua italiana ed inglese.
2. Durante le operazioni di imbarco o sbarco da navi, i passeggeri devono:
- a. prima dell'imbarco, stazionare nelle zone destinate alla sosta dei passeggeri, collocate a congrua distanza dalla banchina operativa;
 - b. iniziare l'imbarco, dopo aver ricevuto l'avviso da parte del personale preposto, seguendo il percorso pedonale segnalato ed evitando di sostare sullo scalandrone/rampa e nei locali di categoria speciale della nave;
 - c. sullo scalandrone/rampa e a bordo della nave, rispettare il divieto di fumare o usare sorgenti di ignizione;
 - d. qualora sui veicoli o vagoni ferroviari, non sporgersi dai finestrini;
 - e. attenersi a tutte le indicazioni e suggerimenti proposti dal personale di banchina e dall'equipaggio, compresi quelli diffusi a mezzo interfono relativi ai comportamenti da tenere durante le operazioni di imbarco o sbarco e il trasporto.

ARTICOLO 3 – Disposizioni per l'imbarco e sbarco dei veicoli

1. Per le operazioni di imbarco o sbarco di veicoli, il comandante della nave deve:
- a. mantenere aperto l'ascolto radio in VHF/Fm sul canale 16 e su altro canale di lavoro in relazione al porto, nonché disporre di un sistema di comunicazione alternativo, come ad esempio il telefono cellulare;
 - b. pianificare la sequenza di carico e scarico dei veicoli nel rispetto delle condizioni di stabilità della nave;
 - c. verificare che vi siano, ovvero predisporre, apprestamenti e segnaletica idonei a:
 - instradare i veicoli dall'ingresso in banchina fino alla rampa della nave e viceversa, mantenendo separati i flussi di imbarco da quelli di sbarco;
 - impedire la caduta accidentale in mare di veicoli, con particolare attenzione alla zona in prossimità del ciglio di banchina interessato dalle operazioni e sulla rampa della nave;
 - limitare la velocità di marcia a "passo d'uomo" lungo il tragitto dall'ingresso in banchina a bordo della nave e viceversa;
 - d. verificare, ovvero assicurare, che la zona di banchina interessata dalle operazioni e la rampa della nave siano idoneamente illuminate;
 - e. mantenere nei pressi della rampa della nave una tabella che indichi l'orario di partenza, il porto di destinazione e il numero massimo dei passeggeri trasportabili;

- f. vietare il transito contemporaneo di veicoli e passeggeri nel caso di imbarco o sbarco di veicoli attraverso la rampa impiegata anche per i passeggeri, sempreché le dimensioni della rampa non consentano di installare idonei apprestamenti per separare i flussi;
 - g. a bordo della nave, verificare che:
 - i percorsi destinati ai veicoli siano evidenziati con segnaletica orizzontale di colore giallo, mantenuti liberi da ingombri e idoneamente illuminati;
 - i ventilatori dei locali di categoria speciale siano efficienti e funzionanti e che, quindi, vi sia anche una buona visibilità;
 - sia rispettato il divieto di fumare o usare sorgenti di ignizione;
 - i veicoli imbarcati, una volta fermi nei locali ad essi destinati, mantengano il motore spento ed abbiano intorno uno spazio non inferiore a 40 centimetri, ovvero uno spazio di misura inferiore a condizione che la nave sia in possesso della procedura ISM di cui alla circolare serie generale n.79 in data 30.06.2009 regolamentata in premessa, lasciando, comunque, sempre liberi i corridoi laterali e i punti dei presidi antincendio;
 - h. valutare ed attuare modalità idonee a garantire che i veicoli imbarcati non si spostino dalla posizione originale di parcheggio, applicando quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia di stivaggio e di trasporto di autoveicoli, richiamate nelle premesse alla presente ordinanza;
 - i. verificare che venga consegnato ai conducenti dei veicoli una sintetica guida, redatta in italiano e inglese, con riportate informazioni relative alle operazioni di imbarco, sbarco e al trasporto (compreso il divieto di sostare nei veicoli durante la navigazione), ai comportamenti da tenere nei casi di emergenza, alle caratteristiche dei mezzi antincendio e di salvataggio della nave, ovvero, in alternativa, provvedere a diffondere tutte le citate informazioni a mezzo interfono entro i primi 5 minuti dalla partenza della nave in lingua italiana ed inglese;
 - l. mantenere, sulla banchina interessata dalle operazioni e nei pressi della rampa della nave, idoneo personale incaricato di:
 - diffondere l'avviso di imbarco/sbarco ai conducenti dei veicoli in attesa;
 - instradare i veicoli lungo gli appositi percorsi;
 - verificare il titolo di trasporto;
 - verificare che i veicoli, non abbiano perdite di combustibile e lubrificanti;
 - verificare che l'eventuale carico sistemato sui veicoli sia rizzato in modo idoneo e sicuro, tenendo conto delle maggiori sollecitazioni che il viaggio per mare comporta;
 - assicurare il corretto transito del veicolo lungo la rampa e a bordo della nave, fino ai locali ad essi destinati;
 - accertare che non imbarchi personale estraneo non autorizzato, ovvero veicoli con al seguito materiali pericolosi ai fini del trasporto marittimo;
 - effettuare il conteggio dei passeggeri all'imbarco;
 - m. procedere alle operazioni di ormeggio e disormeggio con i portelloni di carico completamente chiusi.
2. Per le operazioni di imbarco di veicoli con motore a gas o metano, ovvero di campers o roulotte muniti di cucina o frigoriferi funzionanti a gas liquido in bombole, il comandante della nave, oltre a quanto previsto al precedente comma 1, deve:
- a. indicare la zona della nave ove far parcheggiare i veicoli durante il trasporto;
 - b. verificare che il documento di circolazione dei veicoli attesti l'idoneità alla circolazione con motore alimentato a gas propano liquido (GPL) o bombole di gas liquido (GNL);
 - c. disporre che il veicolo dotato di doppia alimentazione (benzina gpl/metano) utilizzi, durante l'imbarco e lo sbarco, solo l'alimentazione a benzina;
 - d. fare accertare che le valvole di intercettazione di tutti i serbatoi/bombole GPL o GNL dei veicoli, siano state chiuse prima dell'imbarco dei veicoli stessi;
 - e. disporre frequenti ispezioni da parte del personale di bordo per accertare eventuali sfuggite di gas dai veicoli, anche con l'ausilio di idonei rilevatori.

3. Per le operazioni di imbarco di autocompattatori con rifiuti urbani, il comandante della nave, oltre a quanto previsto al precedente comma 1, deve:
 - a. disporre che gli autocompattatori vengano imbarcati in zone della nave in cui la ventilazione dei locali sia di almeno 10 ricambi d'aria l'ora, e se imbarcati sopra il ponte, che siano collocati a distanza non inferiore a 3 metri dai locali alloggio e da ambienti e veicoli contenenti derrate alimentari;
 - b. provvedere affinché siano tenuti pronti materiali inerti per assorbire eventuali percolati che dovessero fuoriuscire dagli automezzi;
4. Durante le operazioni di imbarco o sbarco da navi, il conducente del veicolo deve:
 - a. prima dell'imbarco, stazionare nelle zone destinate alla sosta dei veicoli, collocate a congrua distanza dalla banchina operativa;
 - b. avviarsi all'imbarco o sbarco, dopo aver ricevuto l'avviso da parte del personale preposto, seguendo il percorso segnalato e limitando la velocità di marcia a "passo d'uomo";
 - c. segnalare all'equipaggio eventuali anomalie al sistema del freno a mano del veicolo nonché ogni altra grave deficienza;
 - d. collaborare con il personale di banchina, alla verifica della stabilità del carico eventualmente trasportato;
 - e. tenere acceso il motore soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco o sbarco e spegnere gli impianti alimentati elettricamente, comprese le luci esterne ed interne;
 - f. durante la permanenza a bordo non eseguire sui veicoli operazioni che possono generare pericoli;
 - g. rispettare il divieto di fumare o usare sorgenti di ignizione;
 - h. attenersi a tutte le indicazioni e suggerimenti proposti dal personale di banchina e dall'equipaggio, compresi quelli diffusi a mezzo interfono relativi ai comportamenti da tenere durante le operazioni di imbarco o sbarco e il trasporto.
5. Il conducente del veicolo con motore a gas o metano, ovvero di campers o roulotte muniti di cucina o frigoriferi funzionanti a gas liquido in bombole, oltre a quanto previsto dal precedente comma 4, deve:
 - a. parcheggiare i veicoli nelle zone indicate dal personale di bordo;
 - b. durante le operazioni di imbarco e sbarco, in caso il veicolo sia dotato di doppia alimentazione (benzina gpl/metano), utilizzare solo l'alimentazione a benzina;
 - c. prima dell'imbarco del veicolo, chiudere le valvole di intercettazione di tutti i serbatoi/bombole GPL o GLN;
6. Il conducente dell'autocompattatore, oltre a quanto previsto dal precedente comma 4, deve:
 - a. essere in possesso delle prescritte autorizzazioni al trasporto stradale;
 - b. fare in modo che gli autocompattatori non siano lasciati a lungo esposti, prima dell'imbarco, all'irradiazione solare (gli stessi devono essere imbarcati e sbarcati direttamente senza sosta in ambito portuale) e mantenere pulita la superficie esterna da eventuali residui di rifiuti;
 - c. chiudere i boccaporti di carico dei rifiuti degli autocompattatori con teli in grado di attenuare l'emissione di cattivi odori ed impedire la vista dei rifiuti.

ARTICOLO 4 - Imbarco e sbarco di carri ferroviari

1. Per le operazioni di imbarco o sbarco di carri ferroviari, il comandante della nave deve:
 - a. mantenere aperto l'ascolto radio in VHF/Fm sul canale 16 e su altro canale di lavoro in relazione al porto, nonché disporre di un sistema di comunicazione alternativo;
 - b. pianificare la sequenza di carico e scarico dei carri ferroviari nel rispetto delle condizioni di stabilità della nave;
 - c. verificare che i movimenti di imbarco e sbarco di carri ferroviari avvengano secondo le procedure definite dalla società di gestione della rete ferroviaria;
 - d. verificare che la zona di banchina interessata dalle operazioni e la rampa della nave siano idoneamente illuminate;

- e. vietare il transito di persone estranee alle operazioni attraverso la rampa impiegata per l'imbarco e lo sbarco di carro ferroviari;
- f. a bordo della nave, verificare che:
 - i ventilatori dei locali di categoria speciale siano efficienti e funzionanti e che, quindi, vi sia anche una buona visibilità;
 - sia rispettato il divieto di fumare o usare sorgenti di ignizione;
- g. valutare ed attuare modalità idonee a garantire che i carri ferroviari imbarcati non si spostino dalla posizione originale di sosta;
- h. mantenere, sulla banchina interessata dalle operazioni e nei pressi della rampa della nave, idoneo personale incaricato di:
 - verificare che l'eventuale carico sistemato sui carri ferroviari sia rizzato in modo idoneo e sicuro, tenendo conto delle maggiori sollecitazioni che il viaggio per mare comporta;
 - assicurare il corretto transito dei carri ferroviari lungo la rampa e a bordo della nave, fino alla zona ad essi destinati;
 - accertare che non imbarchi o sbarchi personale non autorizzato;
 - effettuare il conteggio dei passeggeri all'imbarco;
- i. procedere alle operazioni di ormeggio e disormeggio con i portelloni di carico completamente chiusi;
- l. provvedere a diffondere, a mezzo interfono, informazioni sulle operazioni di imbarco e sbarco, sui comportamenti da tenere nei casi di emergenza, sulle caratteristiche dei mezzi antincendio e di salvataggio della nave, entro i primi 5 minuti dalla partenza della nave in lingua italiana ed inglese.

ARTICOLO 5 – Disposizioni particolari

1. Nei porti e negli approdi del circondario marittimo di Corigliano Calabro, le società terminaliste, le imprese portuali, le società armatrici, in possesso di concessione demaniale marittima o di autorizzazione per l'imbarco/sbarco di passeggeri o veicoli o carri ferroviari da navi in servizio di linea, devono predisporre un piano operativo che tenga conto delle norme contenute nella presente ordinanza, armonizzando le stesse con le discipline speciali in materia di maritime security, per quanto applicabile; di sicurezza sui luoghi di lavoro, di circolazione pedonale e veicolare, nonché di ogni altra vigente regolamentazione di sicurezza della navigazione e degli ambiti portuali del circondario marittimo di Corigliano Calabro.
2. Il citato piano deve essere presentato alla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, per l'approvazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza o del rilascio della concessione ovvero dell'autorizzazione ad operare.

ARTICOLO 6 – Rinvio a disposizioni particolari, deroghe e eventi di rilievo

1. Le norme della presente ordinanza sono integrate con quelle contenute nelle ordinanze relative alla disciplina degli accosti, tutela ambientale, bunkeraggio, pratica di arrivo e partenza, esecuzione di lavori a bordo con l'utilizzo di fonti termiche, trasporto di merci pericolose.
2. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'Autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.
3. In presenza di avverse condimeteo, di pericoli o emergenze il comandante della nave, può adottare ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informandone tempestivamente l'Autorità marittima. Quest'ultima, in relazione all'assetto portuale, potrà indicare eventuali diverse e/o ulteriori misure.
4. Il comandante delle navi e i rappresentanti delle imprese operanti sulle banchine sono tenuti a segnalare all'Autorità marittima ogni evento di rilievo relativo alle operazioni disciplinate con la presente ordinanza.

ARTICOLO 7 – Violazioni

1. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione.

ARTICOLO 8 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazione

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore in data odierna.
2. La presente viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite Inclusioni alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.coriglianocalabro.guardiacostiera.it

Corigliano Calabro, 23.04.2010

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Massimo SENO